



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Settembre-Ottobre 2011

DISPENSA 9-10

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 28 febbraio 2013

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Aspettative	<i>Pag.</i>	5
Attività di collaborazione.....	»	5
Cancellazione dai ruoli	»	5
Cause di servizio	»	5
Contratti individuali di lavoro (dirigenti).....	»	6
Incarichi dirigenziali / direzionali	»	7
Nuove funzioni dirigenziali	»	7
Ordini di servizio	»	7
Part-Time.....	»	7
Rettifica di generalità	»	9
Riscatti e ricongiunzioni	»	9
Risoluzione rapporto d'impiego	»	9

VARIE

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	<i>Pag.</i>	11
--	-------------	----

Aspettative

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ANGELICI Tamara	71	11 febbraio 2010
		28	7 aprile 2010
	TUZZOLO Giuseppe	105	25 maggio 2010
	PAGNI Luciano	167	5 luglio 2010
	BRAVO Ennio	173	
	SCALERA Antonio Cosimo	215	30 luglio 2010
	MAINOLFI Pietro	232	4 agosto 2010
	MORTELLARO Katty Tiziana	50	16 febbraio 2011
	RENZETTI Gianna	48	
	CERASO Paolo Rosario	49	
	VAIASICCA Gaetano	51	
	ORRICO Antonio	53	
	CATRICALA' Roberto	55	
	CAIRONI Maria Carla	252	30 maggio 2011
		253	
		254	
NAVONE Pier Luigi	230	1 luglio 2011	
BERTI Tiziana	393	22 luglio 2011	

Attività di collaborazione

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	BELLOTTI Lorena	5	22 febbraio 2011
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	D'AURIA Cosimo	55981	23 novembre 2010
	LANDI Aniello	39908	16 settembre 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	LUCCATO Angela	204	30 agosto 2011

Cancellazione dai ruoli

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	ROSSI BRIGANTE Stefano	442	19 agosto 2011

Cause di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	SCANDURRA Gianluca	488	7 ottobre 2011
	CORMACI Renato	489	
	PASTORE Giovanni	490	
	DI DEO Rita	491	

	MINICUCCI Triestina	492	
--	---------------------	-----	--

Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale per le infrastrutture stradali	GIAQUINTO Danilo	-	29 dicembre 2010
	ANTONIAZZI Silverio	-	29 dicembre 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	PANNONE Lucio Mario Franco	1228	30 maggio 2011

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici	CACCIACARNE Pasquale	4143	12 luglio 2011
	DI CLEMENTE Stefania	4257	19 luglio 2011
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FRAPICCINI Fabrizio	28147	21 giugno 2011
	CRESCENTI Vito	34183	27 luglio 2011
	FUSILLO Carmen	35896	9 agosto 2011
	TOMASSI Franca	39675	15 settembre 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia	CATI Maria	635	5 giugno 2008
	LOBELLO Carla	89	26 gennaio 2009
	CATI Maria	194	
	MORANA Benedetta	159	18 marzo 2009
	BALISTRERI Domenico	159	
	GIULIANO Giuseppe	159	
	CARABILLO' Vincenzo	159	
	FASCIANELLA Giuseppe	159	
	BELLOMO Domenico	484	30 novembre 2010
	INTOCCIA Maria Rosaria	1520	27 luglio 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	BELLOTTI Lorena	5	22 febbraio 2011

Cessazione distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	GIACALONE Andrea	34185	27 luglio 2011
	DE MIRTO Paola	36695	23 agosto 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	CHIANESE Mauro	8472	5 settembre 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia	COLONNA Claudio	725	2 maggio 2011

Incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	DI SALVO Umberto	12	27 giugno 2011
	COSTANTINI Anna	10	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia	MAULUCCI Francesco	7	27 aprile 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	PANNONE Lucio Mario Franco	1228	30 maggio 2011
	BOTTINO Attilio	26	21 giugno 2011
	AVERSANI Claudio	20	
	SALANI Davide	21	
	D'ADAMO Vincenzo	22	
	NERI Simonetta	23	
	VALENTI Vincenzo	24	
	PREVITI Santi Antonio	25	
Direttore Generale Direzione Generale per le infrastrutture stradali	BALDARI Francesco Sebastiano	19	29 dicembre 2010
	GIAQUINTO Danilo	7869	
	ANTONIAZZI Silverio	7867	

Nuove funzioni dirigenziali

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	DI GIAMBATTISTA Virginio	39314	14 settembre 2011

Ordini di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	CAPOGNA Cinzia	8	25 luglio 2011
	CATTANEO Pietro	9	15 settembre 2011
	DE LUCA Domenico	10	
	BARILE Paola	11	3 ottobre 2011
	FAGIOLO Stefano QUERCIOLI Claudio	13	

Part-Time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Div.2	ONORI Maria Grazia	19685	27 giugno 2008
	POLIDORI Monica	14616	16 giugno 2009
	POGGINI Patrizia	15736	22 giugno 2009
	QUARTA Cosimo Dario	15707	
	PEDACCIA Francesca	15692	27 giugno 2009
	PONTINI Vincenza	18667	7 luglio 2009
	SCANU Elisabetta	19121	9 luglio 2009
	TOSTI Roberta	20496	16 luglio 2009
	OTTAVIANI Marta	20937	20 luglio 2009

	RUGGIANO Cristina	27869	14 settembre 2009
	ROCCO Valeria	27864	
	NUZZI Daniela	30709	28 settembre 2009
	PELLICELLA Giancarlo	45228	9 dicembre 2009
	TRIOLO Carlo	78	30 marzo 2010
	ZEPPA Elena	18761	14 aprile 2010
	PALMIOLI Doriano	18801	
	SANTUCCI Alfredo	18798	
	PATERLINI Luigia	18775	
	RIGHI Anna Maria	18699	
	PAULETTO Valeria	18694	
	ZAMPIERI Patrizia Candida	22739	6 maggio 2010
	SUDANO Antonino	22731	
	RASERO Maria Renata	22723	
	TARRONI Patrizia	23394	11 maggio 2010
	RUBBE' Maria	25247	19 maggio 2010
	PADALINO Maria Francesca	26660	26 maggio 2010
	SPINOSI Stefania Anna Rosaria	31780	24 giugno 2010
	RANGO Donatella	31933	
	PARLANTI Alberto	33952	12 luglio 2010
	TRAMONTANA Emma	33956	
	SASSI Patrizia	206	20 luglio 2010
	SCANU Elisabetta	37442	29 luglio 2010
SANTUCCI Alfredo	37443		
SERPA Antonio	37446		
Dir. Div.2	SOIMERO Marina	37445	29 luglio 2010
	TANCREDI Maria Luisa	38189	2 agosto 2010
	FORMENTON Valentina	40387	26 agosto 2010
	TRIOLO Carlo	1	3 gennaio 2011

Ripristino a tempo pieno (da part-time)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Div.2	PASQUALOTTO Renata	14605	16 giugno 2009
	PADOAN Piero	33387	12 ottobre 2009
	SANTARELLI Olimpia	18260	12 aprile 2010
	SPINELLI Giliola	18769	14 aprile 2010
	DI CICCIO Donatella	269	5 maggio 2010
	PRETTI Franca	31941	24 giugno 2010
	VIOLO Paola	34753	15 luglio 2010
	NATALINI Stefano	37886	30 luglio 2010
	VICINI Elisabetta	38183	2 agosto 2010
	PETITO Immacolata	38175	
	PALANTRANI Andrea	906	26 agosto 2010
	ZACCHETTI Marco	45721	29 settembre 2010

Rettifica di generalità

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Div.2	CAPEZZONE Sandra	469	23 settembre 2011

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	TIDORE Lucia	509	27 maggio 2011
	SCORDO Anna Carmela	508	
	BELLADONNA Roberto	629	21 giugno 2011
	BARBORINI Marilena	696	18 luglio 2011
	ANGELINO Agostino	747	29 luglio 2011
	ORLANDI Eva	485	6 ottobre 2011

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Divisione 3	BALDASSARRE Rosanna	505	24 maggio 2011
	SALVI Angelo	708	20 luglio 2011
	BRUCOLI Silvio	731	27 luglio 2011
	CIATI Anna	884	13 settembre 2011
	DE MASI Domenicantonio	940	26 settembre 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	SORGENTE Giovanna	461	6 marzo 2009
	GUERRINI Giordana	498	27 luglio 2010
	SCORDAMAGLIA Fabrizia	4704	2 agosto 2011
		4701	
	BONANOMI Paolina	4907	4 agosto 2011
	SIGHEL Norma	4909	
	PANCIN Stefano	4983	
	PANCIN Stefano	4985	8 agosto 2011
SGRO Marco	5285	25 agosto 2011	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna	MARIOTTI Laura	38	30 dicembre 2010
	NAVARRA Laura	1	31 gennaio 2011
	CITTADINO Grazia	2	11 febbraio 2011
	VISTA Ulderico	3	14 aprile 2011
	BONICOLI Riccardo	4	27 maggio 2011
	MULE' Pellegrino	5	28 giugno 2011
	PAGNI Luciano	6	30 agosto 2011
	LOCCI Luciana	7	6 settembre 2011
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest	BORGESANO Rosaria	1294	10 novembre 1990
	SPAGNOLO Stefano	28	17 settembre 2010
	SPINELLI Giliola	108	11 novembre 2010

	TIZIANO Maria Angela	33	30 novembre 2010
	RUBINO Vincenzo	2	17 gennaio 2011
	FRANCINI Danilo	3	3 febbraio 2011
	STAGNO Francesco	5	
	MONTRONE Antonio	4	
	BIANCHI Giovanni	6	
	CASALE Teresa	7	24 febbraio 2011
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Napoli	MONTE Nicola	5	3 novembre 2010
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Roma	TRANMONTI Claudio	22	28 luglio 2011
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Bari	GIORGI Davide	285	20 gennaio 2011
	VINELLI Ferdinando	289	23 maggio 2011
	SPADAVECCHIA Leonardo	287	
	DI CARLO Roberto	286	24 maggio 2011
	APREA Francesco Paolo	288	
	DI CARLO Ennio	290	

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Numero 16524 e data 30 APR. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011

NUMERO AFFARE 04910/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra Maria Frulla contro il Comune di Senigallia per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 09/052834/09/60799 emesso in data 13 novembre 2009 avente ad oggetto il diniego al rilascio del permesso di costruire e del parere negativo della sezione istruttoria tecnica del Servizio Urbanistica parimenti a quello della Commissione Edilizia espresso con verbale n.16 in data 29 ottobre 2009

LA SEZIONE

Vista la relazione 13411 del 12/10/2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione gen.le per i porti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare in oggetto;

A faint, circular stamp or seal, likely an official mark of the Council of State, is visible in the lower right quadrant of the page.

Esaminati gli atti e udito il relatore presidente Giuseppe Barbagallo;

Premesso e Considerato:

Che il Comune di Senigallia ha chiesto che il ricorso in oggetto sia deciso in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, come modificato con sentenza n. 148/1982 della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile con assorbimento dell'istanza di sospensione.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Frulla Maria** per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 09/052834/09/60799 emesso dal Comune di **Senigallia**.
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4910/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima- nell'Adunanza del 20 aprile 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente *riprodotte*;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **improcedibile** con assorbimento dell'istanza di sospensiva.

ROMA Addì - 6 SET. 2011

Giorgio Napolitano

Numero 2059/104 e data 2/5/MAG. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 04796/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Bagno Mauro di Baiocchi Valeria & C. Snc, contro Comune di Rimini, avverso ingiunzione rimozione opere edili abusive realizzate in area concessa all'Aeronautica militare;

LA SEZIONE

Vista la relazione 14070 del 26/10/2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Presidente Filippo Patroni Griffi;

PREMESSO :

A handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a date, possibly "18/5/11". To the right of the stamp is another handwritten mark, possibly a second signature or initials.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società Bagno Mauro di Baiocchi Valeria & C. Snc, ha impugnato l'ingiunzione disposta dal Comune di Rimini per la rimozione di opere edili abusive realizzate in area concessa all'Aeronautica militare;

Il Ministero referente, nel trasmettere il ricorso per il parere di competenza, ne ha dedotto l'improcedibilità, in quanto il Comune di Rimini, con atto di opposizione ritualmente notificato, ha chiesto che il gravame sia deciso in sede giurisdizionale.

CONSIDERATO :

Il ricorso straordinario in oggetto è improcedibile.

Infatti, in relazione ad esso, è stato proposto rituale atto di opposizione, con il quale è stata chiesta la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale.

Tale opposizione, ritualmente presentata, preclude, dunque, allo stato, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, la decisione del ricorso straordinario



P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario sia improcedibile, con conseguente assorbimento della domanda di sospensiva

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Roberto Talamini





2010

Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Bagno Mauro di Baiocchi Valeria e C s.n.c.** per l'annullamento, dell'ordinanza n. 31913 del 1/03/2010 emessa dal Comune di Rimini .
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4796/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima- **nell'Adunanza del 18 maggio 2011**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente *riprodotte*;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **improcedibile**.

ROMA Addì - 6 SET. 2011

_____ *N. ...*



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2166/2011

Roma, addì **30 MAG. 2011**

Risposta a nota del.....

N. Div.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
il numero **5158/2009**

emesso dalla SEZIONE
SECONDA di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato.

Parere emesso in base
all'art.15 della legge 21
luglio 2000, n. 205.

Restituisco gli atti
allegati alla richiesta
del parere.

OGGETTO

**RICORSO
STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Proposto da Del Corso S.r.l.
AVV ORDINE DI
INTROITO**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

(.....)

**Gabinetto dell'On. Ministro
ROMA**

IL SEGRETARIO GENERALE



Numero 2166/2011 e data 30 MAG 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011

NUMERO AFFARE 05158/2009

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Del Corso, s.r.l. in persona del legale rappresentante signor Davide Bigazzi, per l'annullamento dell'ordine d'introito del comune di Pisa 21 maggio 2009 n. 030/2009.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 10 dicembre 2009, protocollo n. M/TRA/PORTI/15692 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per i porti, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto indicato;

visto il ricorso proposto con atto del 29 luglio 2009;

visto l'atto di opposizione del 31 agosto 2009, notificato il 8 settembre 2009, con il quale il comune di Pisa nella persona del

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R' followed by a flourish.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R' followed by a flourish.

sindaco pro-tempore chiede la trattazione del ricorso in sede giurisdizionale;

esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo La Rosa;

Premesso e considerato.

Dall'esame della documentazione in atti risulta che:

- il comune di Pisa, con atto di opposizione del 31 agosto 2009, notificato il 8 settembre 2009, ha chiesto la trasposizione del ricorso in oggetto indicato in sede giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi;

- il 23 settembre 2009, la società ricorrente ha effettuato la trasposizione con atto depositato presso il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana;

Il ricorso deve pertanto considerarsi improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.



P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

L'ESTENSORE


Paolo La Rosa

IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

D.ssa Tiziana Tomassini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo La Rosa', is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains illegible text and a central emblem.

MODULARIO
Comunicazione - 76



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Soc. Del Corso Srl per l'annullamento dell'Ordine di Introito del Comune di Pisa - Direzione Urbanistica - P.O. Ufficio Espropri e Demanio - Ufficio Demanio Marittimo, n. 030/2009 del 21 maggio 2009;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 5158/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 20 aprile 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è improcedibile.

ROMA Addì - 6 SET. 2011

Giorgio Napolitano

Numero 1674/11 e data 1/1 9 MAG. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2010

NUMERO AFFARE 01174/2010


OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per i porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. Mirko LEONI, legale rappresentante della “Maretti Fabiana e Leoni Mirko s.n.c.” avverso ingiunzione di rimozione di opere abusive e rimessa in pristino dei luoghi emessa dal Comune di Ravenna.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. M.Trasporti/2204 del 18 febbraio 2010, pervenuta il successivo 8 marzo, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;



Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas; Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

PREMESSO:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Sig. Mirko LEONI, legale rappresentante pro tempore della Società “Maretti Fabiana e Leoni Mirko s.n.c.” chiede l’annullamento, previa sospensiva, dell’ingiunzione prot. n. 58497 del 15 giugno 2007, con la quale il Comune di Ravenna ha intimato la rimozione e la rimessione di pristino stato relativamente opere edilizie su aree del demanio marittimo non autorizzate.

Esponde l’Amministrazione che il personale addetto alla Capitaneria di Porto di Ravenna, con rapporto conseguente ad un sopralluogo effettuato in data 27 luglio 2006 presso lo stabilimento “Perla” posto sull’arenile di Punta Marina di Ravenna, ha riscontrato opere abusive, descritte nel rapporto medesimo, posto in essere nell’ambito della concessione demaniale sulla quale era subentrata la società ricorrente.

Inoltre, in data 29 agosto 2006, il sopralluogo effettuato presso lo stabilimento balneare da un addetto comunale, riscontrava opere abusive rispetto agli interventi edilizi assentiti a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 1745 del 30 novembre 1996 e dell’autorizzazione paesaggistica ambientale prot. n. 21777/04, elencata nell’accertamento di illecito del 13 settembre 2006.

previsti degli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione”. Stante il tenore della disposizione sopra richiamata, non può pertanto essere messa in dubbio la competenza del Comune di Ravenna a perseguire gli illeciti riscontrati; competenza che la stessa Amm.ne Comunale ha quindi legittimamente esercitato tramite l’emanazione da parte del dirigente comunale e conformemente a quanto prevede in via generale l’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 (e succ. mod. e integrazioni) del provvedimento oggetto del gravame.

Non sussiste, pertanto, la dedotta incompetenza dell’Autorità emanante.

Quanto alle innovazioni riscontrate, puntualmente descritte nel provvedimento, trattasi di opere sfornite, ab origine, di apposita concessione demaniale, così che nessuna rilevanza possono assumere eventuali autorizzazioni amministrative rilasciate ad altri fini (igienico-sanitarie, paesaggistico-ambientali, ecc.) né la circostanza che le innovazioni fossero eventualmente sanabili ne muta la natura intrinsecamente abusiva.

Temuto conto della acclarata prevalenza dell’interesse pubblico alla repressione di illeciti accertamenti, le argomentazioni svolte dalla ricorrente, peraltro generiche, non assumono consistenza.

Né assume rilievo la doglianza concernente il lamentato mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Va infatti considerato che, in relazione alla richiesta di autorizzazione ambientale, l’Amministrazione ha inviato apposita comunicazione di

avvio del procedimento, datata 29 marzo 2004, ricevuta dalla Sig.ra Raffaella Palmieri, soggetto agente per conto dello stabilimento.

La realizzazione delle opere analizzate in sede di controllo amministrativo, consegue quindi ad un procedimento instaurato ad istanza della parte, del quale l'interessata era a conoscenza e pertanto in grado di fornire, ove ritenuto necessario, ogni apporto partecipativo anche con riferimento alle modifiche che intendeva apportare alle opere previste.

Per le esposte considerazioni il ricorso non appare meritevole di accoglimento e deve essere respinto unitamente alla richiesta di sospensiva.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente alla proposta istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas

IL PRESIDENTE
Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Leoni Mirko** per l'annullamento delle ingiunzioni di rimozione e di rimessa in pristino PG. 58497/2007 emessa dal Comune di Ravenna.
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 1174/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 7 dicembre 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente *riprodotte*;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto unitamente alla proposta istanza cautelare.

ROMA Addì - 6 SET. 2011

Sp. in Napolitano

Numero 2416/14 e data 16 GIU. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 05228/2010

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra Milena Pisano per l'annullamento del provvedimento del Comune di Deiva Marina del 9 dicembre 2009, n. 7504, avente ad oggetto determinazione e richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo afferente la concessione demaniale marittima n. 5 del 2 settembre 2005, con riferimento ai canoni per gli anni 2008, 2009 e conguaglio 2007

LA SEZIONE

Vista la Relazione prot. 15373, del 22 novembre 2010, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che in data 2 settembre 2005, con licenza n. 9, il Comune di Deiva Marina, ha rinnovato la precedente concessione rilasciata sempre in favore dell'istante, relativa ad un'area demaniale marittima della superficie di mq 2.456 (stabilimento balneare) e mq 4 piattaforma, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare denominato "Bagni Stella".

Sull'area insiste una costruzione in muratura edificata dal precedente concessionario, il Sig. Carmine Pisano, che è stata acquisita al demanio alla scadenza della precedente concessione (31 dicembre 1963), come da verbale di incameramento del 15 febbraio 1964.

Il Comune di Deiva con permesso di costruire n. 16, del 4 aprile 2008, ha autorizzato la Sig.ra Pisano a realizzare nello stabilimento alcuni specifici interventi per consolidare e ristrutturare il manufatto e ad eliminare le barriere architettoniche.

Con provvedimento del 9 dicembre 2009, n. 7504, il Comune ha provveduto a determinare e richiedere alla Sig.ra Pisano il pagamento del canone demaniale marittimo con riferimento alla concessione demaniale n. 5 del 2 settembre 2005, per gli anni 2008, 2009 e conguaglio 2007, applicando i criteri previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 comma 251, della legge n. 296/2006.

Avverso tale provvedimento la Sig.ra Pisano ha proposto il presente ricorso straordinario in cui deduce: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (e così dell'attuale art. 3, comma 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. 4 dicembre

1993 n. 494). Difetto del presupposto. II) In subordine: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 251, della L. n. 296/2007 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. III) In ulteriore subordine: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 L. 7 agosto 1990 n. 240. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (sotto diverso profilo). Carezza di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Difetto del presupposto.

Il Ministero, dopo analitica disamina della fattispecie, conclude per la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO:

Come rilevato nella narrativa che precede l'impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all'esito di un analitico procedimento svoltosi secondo la surrichiamata normativa di riferimento che ha regolato in maniera globale i parametri per la quantificazione dei canoni concessori.

Ciò premesso devono ritenersi infondate le dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sopra sinteticamente riportate e diffusamente svolte nel ricorso.

Invero, come esattamente dedotto anche dall'amministrazione referente, la normativa vigente si applica indifferentemente a tutti i concessionari dei beni demaniali marittimi, in considerazione della sua fondamentale finalità di valorizzazione (anche economica) dei beni pubblici (compresi quelli demaniali) spesso nel passato sottoutilizzati e sottovalutati; l'applicazione generalizzata della normativa vigente non prevede, al contrario di quanto prospettato dalla ricorrente, eccezioni in favore di particolari utenti o attività ; ed essa non può non trovare applicazione in sede di rinnovo

delle concessioni, in quanto tale rinnovo è assoggettato alla legge del tempo in cui lo stesso è disposto.

E, al contrario di quanto pure rilevato dalla ricorrente, non sussistono le pretese violazioni di legge per “eccesso di delega” né i dedotti profili di incostituzionalità. Infatti deve concordarsi con le deduzioni svolte dal Ministero circa il rispetto dei principi contenuti nella legge delega (che appunto ha voluto riformare interamente il settore in vista del recupero e del rafforzamento delle menzionate finalità), e la insussistenza di alcuno dei lamentati profili di incostituzionalità attesa la rilevanza (certamente compatibile con i principi costituzionali richiamati dalla ricorrente) delle finalità pubbliche perseguite dalla richiamata normativa.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso venga respinto.

L'ESTENSORE
Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO
Roberto Talamini





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Pisano Milena** per l'annullamento, del provvedimento n. 7504 del 9/12/2009 emesso dal Comune di Deiva Marina .
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 5228/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima- **nell'Adunanza del 18 maggio 2011**, il cui testo è allegato a presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralment *riprodotte*;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA, Addì 18 OTT, 2011

Numero 2447/4 e data 16 GIU. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 05227/2010

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Soc. Spezzina Itticoltura S.r.l., per l'annullamento previa sospensione dell'avviso di pagamento n. 529, del 22 marzo 2010 dell'Autorità portuale della Spezia;

LA SEZIONE

Vista la Relazione prot. 15368, del 22 novembre 2010, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che alla

ricorrente è stato rilasciato da parte dell'Autorità portuale, con atto di concessione n. 41 in data 4 luglio 2000, uno specchio acqueo di circa 24.000 mq; al fine di mantenere un impianto di acquacoltura nel Comune di Portovenere fino al 31 dicembre 2008; in conformità della normativa vigente al momento del rilascio della concessione 41/2000, l'Autorità portuale ha previsto l'applicazione di un canone ricognitorio quantificato in circa Euro 280/anno.

Le successive intervenute modifiche normative hanno mutato i riferimenti quantitativi per la determinazione del canone, tuttavia sino alla scadenza della concessione, l'Autorità portuale ha continuato ad applicare alla ricorrente il canone ricognitorio previsto nella medesima concessione, in conformità dell'art. 39 c.n., secondo cui la misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Peraltro, in prossimità della scadenza della concessione n. 41/2000, la ricorrente ha depositato istanza di rinnovo e con successiva nota prot. n. 74/2009, del 10 aprile 2009, ha chiesto che, in sede di rilascio della nuova concessione, si prevedesse l'applicazione del precedente canone ricognitorio.

Con nota prot. 1280, del 9 febbraio 2010, l'Autorità portuale ha comunicato di dover applicare il canone per intero in considerazione della sopravvenuta vigente normativa e quindi, in data 22 marzo 2010, ha emesso l'avviso di pagamento n. 529, (atto impugnato nel presente ricorso) con il quale ha richiesto alla ricorrente il pagamento del canone demaniale per l'anno 2009.

Avverso tale provvedimento l'istante ha proposto il presente ricorso deducendo l'erronea applicazione dell'art.48 del R.D. n.1064/1931, del



D.M. n.595/1995 e dell'art.6 del D.Lgs. n.154/2004, sotto vari profili e rileva come tale normativa sia comunque incostituzionale per violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione.

Il Ministero, dopo analitica disamina della fattispecie, conclude per la reiezione del ricorso.


CONSIDERATO:

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, stante la sua infondatezza nel merito.

Come rilevato nella narrativa che precede l'impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all'esito di un analitico procedimento svoltosi secondo la surrichiamata normativa di riferimento che ha regolato in maniera globale i parametri per la quantificazione dei canoni concessori.

Ciò premesso devono ritenersi infondate le dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sopra sinteticamente riportate e diffusamente svolte nel ricorso.

Invero, come esattamente dedotto anche dall'amministrazione referente, la normativa vigente si applica indifferentemente a tutti i concessionari dei beni demaniali marittimi, in considerazione della sua fondamentale finalità di valorizzazione (anche economica) dei beni pubblici (compresi quelli demaniali) spesso nel passato sottoutilizzati e sottovalutati; l'applicazione generalizzata della normativa vigente non prevede, al contrario di quanto prospettato dalla ricorrente, eccezioni in favore di particolari utenti o attività e non può non trovare applicazione in sede di rinnovo di precedenti concessioni, in quanto tale rinnovo è assoggettato alla legge del tempo in cui si procede allo stesso.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. To the right of the stamp is a small, stylized handwritten mark or symbol.

E, al contrario di quanto rilevato dalla ricorrente, non sussistono le pretese violazioni di legge per “eccesso di delega” né i prospettati profili di incostituzionalità. Infatti deve convenirsi con le deduzioni svolte dal Ministero circa il rispetto dei principi contenuti nella legge delega (che appunto ha voluto riformare interamente il settore in vista del recupero e del rafforzamento delle menzionate finalità) e la manifesta insussistenza di alcuno dei lamentati profili di incostituzionalità attesa la rilevanza (certamente compatibile con i principi costituzionali richiamati dalla ricorrente) delle finalità pubbliche perseguite dalla richiamata normativa.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE

Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Roberto Talamini





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Spezzina Itticoltura S.r.l.** per l'annullamento, dell'avviso di pagamento n. 529 del 22/03/2010 emesso dall'Autorità Portuale della Spezia .
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 5227/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima- nell'Adunanza del 18 maggio 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì - 8 OTT. 2011

Numero 1664/24 e data 30 APR. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011

NUMERO AFFARE 04112/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti.

Ricorso straordinario proposto dalla società Port Service di De Toma Francesco e C. s.a.s. per l'annullamento previa sospensiva, degli atti dell'assessorato Demanio della Regione Puglia nn. 34 e 35 in data 10 settembre 2009 e nei confronti della società Fratelli D'Addato s.n.c. avente ad oggetto il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima per impianto di distribuzione carburanti per la nautica da diporto.

LA SEZIONE

Vista la relazione pervenuta il 20 settembre 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly starting with 'U'.

porti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore presidente Giuseppe Barbagallo;

Premesso e Considerato:

Che la controinteressata Fratelli D'Addato s.n.c. ha ritualmente chiesto
che il ricorso in oggetto sia deciso in sede giurisdizionale, ai sensi
dell'art. 10 d.P.R. 1199/1971.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile
con assorbimento dell'istanza di sospensiva.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Port Service di De Toma Francesco & C. S.a.s.** per l'annullamento degli atti dell'Assessore Regionale del Demanio Marittimo per la *Puglia n. 34 e 35 del 10 settembre 2009.*
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4112/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima- **nell'Adunanza del 20 aprile 2011**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **improcedibile** con assorbimento dell'istanza di sospensiva.

ROMA Addì - 6 SET. 2011

Giuseppe Napolitano

Numero 1681/14 e data 14 MAG. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2010

NUMERO AFFARE 01166/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società "FA.RE.MO. s.a.s." avverso ingiunzione di rimozione opere e innovazioni non autorizzate nell'ambito di una concessione demaniale.

LA SEZIONE

Vista la relazione con nota prot. n. M.TRASPORTI/2205 del 18 febbraio 2010, pervenuta il successivo 8 marzo, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ...', is written over a faint circular stamp.

Roxas; Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

PREMESSO:


Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la società “FA.RE.MO. s.a.s.” chiede l’annullamento, previa sospensiva della ingiunzione prot. n. 14736/2007 del 27 febbraio 2007, con la quale il Comune di Ravenna ha intimato la rimozione di opere edilizie non autorizzate su aree di demanio pubblico.

Esponde l’Amministrazione che il personale addetto alla Capitaneria di Porto di Ravenna con rapporto di servizio stilato il 4 settembre 2006 in esito alle verifiche svolte presso lo stabilimento balneare “Donna Rosa” sito sull’arenile di Marina di Ravenna ha riscontrato l’esistenza di opere non autorizzate, descritte nel rapporto medesimo, poste in essere nell’ambito della concessione demaniale assentita alla società ricorrente.

Di qui l’ingiunzione avversata con il ricorso in esame, di rimozione delle opere abusive entro 30 giorni e rimessa in pristino dei luoghi.

Si duole la ricorrente della carenza di una completa indagine istruttoria volta a definire la effettiva compromissione degli interessi pubblici, anche in relazione alle richieste autorizzazioni ad eseguire lavori, che dettaglia nel gravame, e delle tardività delle autorizzazioni attuate, culminate in una concessione suppletiva del 5 settembre 2006, successiva alla verifica effettuata dall’Amministrazione.

Afferma inoltre la ricorrente di aver già provveduto alla rimozione

A faint, illegible signature and stamp are visible in the lower right quadrant of the page, overlapping the end of the text.

delle opere contestate come “occupazione abusiva di area non in concessione demaniale” di talché il provvedimento risulterebbe ultroneo.

Deduce inoltre violazione dell’art. 54 del “Codice della Navigazione” per essere stato emesso il provvedimento da un dirigente comunale e non dal Capo Compartimento Marittimo, e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in assenza della comunicazione di invio del procedimento.

L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.

CONSIDERATO:

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente osservato che, con legge regionale n. 9 del 2002, la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo. In base all’art. 7, comma 3°, della suddetta legge regionale, “la Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime (...) sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità da titolo concessorio adottano i provvedimenti previsti degli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione”. Stante il tenore della disposizione sopra richiamata, non può pertanto essere messa in dubbio la competenza del Comune di Ravenna a perseguire gli illeciti riscontrati; competenza che la stessa Amm.ne Comunale ha




quindi legittimamente esercitato tramite l'emanazione da parte del dirigente comunale preposto e conformemente a quanto prevede in via generale l'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 (e succ. mod. e integrazioni) del provvedimento oggetto di gravame.

Non sussiste, pertanto, la dedotta incompetenza dell'Autorità emanante.

Quanto alle innovazioni riscontrate, puntualmente descritte nel provvedimento, trattasi di opere sfornite, ab origine, di apposita concessione demaniale, così che nessuna rilevanza possono assumere eventuali autorizzazioni amministrative rilasciate ad altri fini (igienico-sanitarie, paesaggistico-ambientali, ecc.) né la circostanza che le innovazioni fossero eventualmente sanabili ne muta la materia intrinsecamente abusiva.

Sotto tale profilo, neppure può assumere rilievo la conclusione della concessione suppletiva del 15 settembre 2006, successiva al provvedimento impugnato, che non costituisce concessione in sanatoria; d'altra parte, come espone l'amministrazione, non risulta una compiuta regolarizzazione delle opere a termini di legge.

Tenuto conto della situazione descritta, l'acclarata prevalenza dell'interesse pubblico alla repressione degli illeciti accertati non può essere revocata in dubbio, né le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine alle richieste avanzate nel tempo circa l'autorizzazione ad eseguire lavori possono assumere consistenza, trattandosi di opere realizzate senza essere fornite, ab origine, della



indispensabile concessione demaniale, in ordine alla quale nessuna rilevanza possono assumere le autorizzazioni amministrative rilasciate ad altre finalità (igienico-sanitarie, paesaggistico-ambientali, ecc.).

Circa la omessa comunicazione di avvio del procedimento, va evidenziato che, come ammette la società ricorrente, il procedimento è quello scaturito dalla presentazione alla Regione Emilia-Romagna, in data 1 aprile 2005, di una apposita domanda di autorizzazione avanzata dall'odierno ricorrente.

È quindi palese che, nella fattispecie, non può configurarsi alcun presunto vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento poiché – per pacifico orientamento giurisprudenziale – si è trattato di un procedimento instaurato ad istanza di parte, della cui pendenza lo stesso ricorrente era pertanto a conoscenza e circa il quale egli era in condizione di dare ogni apporto partecipativo.

Conclusivamente, per le su esposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto unitamente alla richiesta sospensiva.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente alla proposta istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas

IL PRESIDENTE
Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da soc. FA.RE.MO s.a.s. per l'annullamento del provvedimento, previa sospensione, n. 14736 emesso dal Comune di Ravenna notificato in data 27.02.2007.
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 1166/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 7 dicembre 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto unitamente alla proposta istanza cautelare.

ROMA Addì - 6 SET. 2011



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0029565-26/07/2011-INGRESSO
27.518/459/40

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2804/M

Roma, addì 14 LUG. 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Bacci Stefano
AVV ELIMINAZIONE LOCALITÀ
DENOMINATA FPP4 CON
DICHIARAZIONE DI AREA LIBERA
SULA QUALE NON È PREVISTO
RILASCIO DI CONCESSIONE
DEMANIALE MARITTIMA -
LOCALITÀ GALAFONE A
PIETRABIANCA-

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
numero **5150/2009** emesso dalla SEZIONE PRIMA
di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N. _____

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE DEI PORTI
(.....)

Il Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 2804/11 e data 14/7/11



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2011

NUMERO AFFARE 05150/2009

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale dei porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Stefano Bacci; Soc. La Conchiglia;
contro Comune di Rosignano Marittimo;
avverso eliminazione località denominata FPP4 con dichiarazione di area libera sulla quale non è previsto rilascio di concessione demaniale marittima -località Galafone a Pietrabianca.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 10/12/2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale dei porti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo

A circular stamp of the Council of State (Consiglio di Stato) with a signature written over it. The signature appears to be 'Giancarlo'.

Montedoro;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Bacci Stefano chiedeva l'annullamento del regolamento urbanistico del Comune di Rosignano marittimo approvato ed in parte riadattato con delibera di Consiglio Comunale n. 162 del 17 novembre 2008.

In data 23 agosto 2002, 7 febbraio 2003, 10 marzo 2004, 27 aprile 2004, 1 luglio 2004, 27 ottobre 2004, 13 dicembre 2004, 8 aprile 2005, sono state celebrate conferenze di servizi per l'esame comparativo di istanze concorrenti al rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di un Punto Azzurro in località Galafone a Pietrabianca.

La domanda del ricorrente risultava essere compatibile con le prescrizioni del piano di utilizzo del demanio approvato dal Comune di Rosignano Marittimo.

Nel regolamento urbanistico impugnato con il ricorso straordinario in esame l'area relativa al Punto Azzurro è dichiarata area libera, sulla quale non è previsto il rilascio di alcuna concessione demaniale marittima.


Il ricorrente deduce, con unico complesso motivo, eccesso di potere sotto svariati profili.

Il Ministero ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

Considerato:

Il ricorso merita il rigetto.

In primo luogo va rilevato che non si è creato alcun affidamento



The image shows an official circular stamp of the Ministero dell'Interno (Ministry of the Interior) with the text 'MINISTERO DELL'INTERNO' and 'UFFICIO CENTRALE'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Bacci'.

nell'esame delle istanze per l'assegnazione della concessione demaniale, non essendosi concluso il procedimento.


La decisione dell'amministrazione di destinare gli arenili a spiaggia libera piuttosto che a nuovo Punto azzurro costituisce una valutazione discrezionale non censurabile in questa sede, ove rilevano motivi di mera legittimità.

Il Punto azzurro è una spiaggia libera attrezzata, disciplinata, in Toscana, dalla deliberazione di consiglio regionale n. 100 del 25 marzo 1997, art. 4, che prevede alcuni servizi minimi da garantire nell'area assoggettata pur sempre a concessione demaniale.

In linea di massima tale attività è senza fini di lucro ed i costi per l'acquisto delle attrezzature sono a carico dell'amministrazione comunale che corrisponde un compenso al gestore del servizio.

Pertanto, tale essendo lo schema organizzatorio, che prevede oneri per l'amministrazione in conseguenza della creazione di una spiaggia libera attrezzata, non si ritiene censurabile il regolamento comunale che si limita a stabilire che alcune aree - di cui il ricorrente, senza poter vantare alcun affidamento qualificato, desidera la devoluzione in concessione - siano destinate a "spiaggia libera" (senza ulteriori qualificazioni).

Le scelte effettuate in sede di strumento urbanistico (o regolamento urbanistico comunale) costituiscono espressione di ampi poteri discrezionali e, come tali, sono insindacabili se non per errori di fatto, irrazionalità, abnormità o altri profili di eccesso di potere e, in ragione di tale discrezionalità, l'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione delle scelte operate se non richiamando le ragioni

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the office.

di carattere generale che giustificano l'impostazione dello strumento urbanistico; né una precedente destinazione di un'area comporta che siano definitive ed immodificabili le relative posizioni, spettando per legge alle autorità urbanistiche il potere di mutare le relative previsioni (Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2011 , n. 1222).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Esprime parere che il ricorsorigetto sia da respingere.

L'ESTENSORE
Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Francesca Albanesi



Filippo Patroni Griffi



3281

Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Bacci Stefano contro il Comune di Rosignano;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 05150/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 22 giugno 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA, 23 GIUGNO 2011

Ani mokous

*Stip
Princella*



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0029610-27/07/2011-INGRESSO
27.518.872

N. *2956/pe*

Roma, addi *23 LUG 2011*

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **5123/2009** emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Cocco Maria Grazia
AVV INGIUNZIONE SGOMBERO
AREA DEMANIALE MARITTIMA

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE generale per
i porti
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

Il Segretario Generale

ROMA

M_TRA-PORTI
Direzione Generale dei Porti
PORTI_DIVI

REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0012013-08/09/2011-INGRESSO
07.14

Giulio

Numero 2956/14 e data 23 LUG. 2011
11



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2011

NUMERO AFFARE 05123/2009

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sig.ra Maria Grazia Cocco per l'annullamento della determinazione del Direttore del servizio centrale demanio e patrimonio di Cagliari n. 478/D del 1° aprile 2005;

LA SEZIONE

Vista la Relazione, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che la Sig.ra

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D'ottavi', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.


Maria Grazia Cocco è proprietaria per diritto di successione di un terreno sito in Maracalagonis, loc. “Cannesisa” Torre delle Stelle, Via dell’Ariete, ove sussiste un immobile edificato con licenza edilizia del 1968 confinante per un lato al suddetto terreno dove vi è un’area di proprietà del Demanio dello Stato di circa 250 mq., che è stata occupata e recintata parzialmente in muratura per circa 5 metri con altezza massima di circa 1 metro un lato ed il restante terreno in rete metallica per 2 lati.

Con determinazione n. 478/D del 1° aprile 2005 il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio competente comunicava alla suddetta l’insussistenza dei presupposti strumentali al rilascio della concessione demaniale marittima richiesta e le ingiungeva, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione, di rimettere in pristino lo stato dei luoghi. La ricorrente ha proposto, avverso la suddetta determinazione, ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 21, comma della legge regionale n. 31/98, respinto con provvedimento del 5 agosto 2005.

La ricorrente deduce censure di eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione di legge (art.151 D.L. 490/1999 e 18 L.R. n.17/1981).

Il Ministero deduce l’infondatezza del gravame.

Ciò premesso la Sezione rileva che, come risulta dalla documentata relazione inviata, il provvedimento impugnato è stato emanato al termine ed all’esito di un analitico, puntuale procedimento, svoltosi in conformità con la specifica normativa di riferimento e congruamente motivato sulle ragioni poste a fondamento della determinazione; in



particolare dalla documentata analisi istruttoria svolta emergono le tipologie della collocazione del terreno, la sua natura demaniale e le ragioni tecnico-giuridiche alla base dell'intimato sgombero.

In tale contesto sono infondate le censure di difetto di istruttoria (stante la documentata attività svolta dall'Amministrazione) e di presunta contraddittorietà, che non sussiste a fronte di un procedimento coerentemente svolto. Né sussiste la pretesa violazione di legge, in relazione alla cui doglianza è sufficiente rinviare al testo dell'art.151 del D.Lgs. n.490/1999, per desumere la non autorizzabilità dell'intervento realizzato; né da ultimo poteva trovare applicazione la deroga di cui all'art.18 della L.R. n.17/1981, stante l'intervenuta abrogazione (ex art.39 della L.R. n.45/1989) della disposizione invocata.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE

Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Francesca Albanesi



Copia conforme



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Sig.a Cocco Maria Grazia per l'annullamento della determinazione del Direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio di Cagliari n. 478/D del 1° aprile 2005;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 05123/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 22 giugno 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA, 17 OTT. 2011

Giorgio Napolitano

Numero 307/M e data 28/7/11



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 luglio 2011

NUMERO AFFARE 00432/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Bagni Marini Domenico Botta s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica signor Giovanni Botta, contro il Comune di Varazze, per l'annullamento:

- a) in parte, della delibera della giunta comunale di Varazze 4 novembre 2008, n. 157, di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di "riqualificazione della passeggiata a mare di ponente - Lotto b";
- b) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso.

LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota n. 421 del 14 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "L. ...".

generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore presidente Carmine Volpe;

considerato che:

- il Comune di Varazze, quale ente pubblico che ha emanato l'atto impugnato, con atto di opposizione notificato il 21 luglio 2009, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 10, comma primo, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199;


- la sezione ritiene, quindi, che il ricorso vada dichiarato improcedibile;

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso vada dichiarato improcedibile.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini





3267

Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Bagni Marini Domenico Botta s.r.l.** per l'annullamento, della delibera n. 157 del 4.11.2008 emessa dal Comune di Varazze .
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 432/2010 - espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 13 luglio 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente *riprodotte*;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **improcedibile**.

ROMA, 17 OTT, 2011

Giorgio Napolitano



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0022486-06/06/2011-INGRESSO
27.518/331

N. 221/m

Roma, addì 27 MAG. 2011

Risposta a nota del
N.

Div.

OGGETTO:

**RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
Proposto da Olivari Carlo
**CONGUAGLIO CANONE RELATIVO
AL MANCATO RINNOVO LICENZA
DI IMPRESA PER RAMO
INDUSTRIALE PER IL SETTORE
RIPARAZIONI NAVALI DEL PORTO
DI GENOVA**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
numero **928/2011** emesso dalla SEZIONE PRIMA
di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI**
(.....)

Il Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 2121/pc e data 27 MAG. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 aprile 2011


NUMERO AFFARE 00928/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 16 settembre 2009, della ditta Olivari Navalmeccanica di Carlo Olivari, per l'annullamento previa sospensiva delle note: n.7230 del 9 aprile 2009 per il pagamento di € 11.906,25; n.12241 del 15 giugno 2009 per il pagamento di € 7.317,90; n.12939 del 25 giugno 2009 con i criteri di calcolo per il conguaglio del canone demaniale per il 2008 e con il rinnovo della richiesta di pagamento; nonché di ogni atto presupposto e connesso e l'accertamento di nulla dovere per conguaglio canone 2008 e per indennizzo di occupazione 2009 alla Autorità Portuale di Genova.

LA SEZIONE



Vista la relazione prot. 1484, dell'1 febbraio 2011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che la impresa ricorrente a sostegno del gravame deduce: 1) violazione art.7 L. n.241/1990 per mancata comunicazione avvio di procedimento da parte dell'Autorità Portuale di Genova; 2) violazione disposizioni sulla quantificazione del canone; 3) mancata applicazione art.24 Reg. Att. Cod. Nav.; 4) incompetenza; 5) errata valutazione dello stato di conservazione dei beni demaniali; 6) illegittimità del sequestro giudiziario e della pretesa del pagamento degli indennizzi per occupazione sine titolo di beni demaniali.

L'Autorità Portuale di Genova ha fatto pervenire le proprie deduzioni nelle quali, nel riepilogare gli atti determinativi dei canoni, ha rilevato: 1) l'avvio del procedimento è stato comunicato con lettera raccomandata del 12 febbraio 2009 n.2969, non ritirata dalla ricorrente, comunque superflua vista l'occupazione sine titolo con successivo sequestro; 2) la quantificazione dei canoni è conforme all'accordo ed alle relative tabelle approvati dal Comitato portuale in data 29 novembre 1996 per il settore industriale, tenuto conto che per il periodo 2008 non era stata rinnovata la "licenza di impresa"; 3) è

Circular stamp of the Ministry of Infrastructure and Transport, Rome, with a signature and the text "COPIA CONFORME".

errato il riferimento all'art.24 reg. att. cod. nav. che non riguarda il canone concessorio; 4) l'insussistenza del difetto di competenza, in quanto l'art.8 lett. i) della L. n.84/1994 si riferisce alle concessioni di terminal portuali; 5) la correttezza della valutazione dello stato di conservazione dei beni demaniali, qualificato come "buono", sin dal 1996 e mai censurata dalla ricorrente; 6) l'inerzia nel comportamento della ricorrente che, nonostante il 31 dicembre 2008 fosse scaduta la concessione, ha continuato ad occupare i beni demaniali e la conseguente legittimità dell'esecuzione del sequestro giudiziario dal 5 marzo 2009 (ex art.54 Cod. Nav.) e della pretesa di pagamento di indennizzo (ex art.8 del D.Lgs 400/1993) per occupazione sine titolo.


Il Ministero dopo analitico esame della fattispecie e delle prospettate censure, conclude per la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO:

Come risulta dalla documentata relazione inviata dall'Amministrazione i provvedimenti emanati sono stati deliberati all'esito di un analitico, puntuale procedimento svolto con riferimento alla specifica normativa applicabile (in particolare art. 30 del Reg. Att. Cod. Nav.) e che in tale contesto le prospettate censure devono ritenersi infondate.

Invero, la revisione del canone è stata dapprima determinata dal mancato rinnovo della licenza d'impresa per l'anno 2008 e quindi, dopo la scadenza del titolo concessorio si è reso necessario revisionare il canone non più agevolato e attivare l'impugnato procedimento di indennizzo ex art. 8 del D.L. n. 400/1993.

In tale ambito le singole doglianze sono destituite di fondamento.



In particolare non si riscontra la pretesa violazione della disposizione di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990, attesa la documentata circostanza dell'avvenuta partecipazione all'avvio del procedimento, garanzia comunque superata dalla natura vincolata del procedimento.


Infondate sono anche le censure di cui al secondo motivo in quanto l'accertato mancato rinnovo della "licenza di impresa" per l'anno 2008 ha necessariamente comportato la menzionata reazione del Comune; né sussistono, date le evidenti finalità socio-economiche perseguite dalla menzionata normativa, le pretese disparità di trattamento, non essendovi prova di trattamenti diversi in situazioni oggettivamente eguali.

E' infondato il richiamo all'art. 24 reg. att. del codice della navigazione che non attiene alla tipologia e alla quantificazione del canone concessorio.

Ugualmente infondato è il richiamo all'art. 8, lett. i della L. n. 84/1994 che concerne specificamente le sole concessioni dei terminal portuali.

Sulla classificazione del bene (a cui è stata attribuita la riferibilità del "buono"), a prescindere dal dato temporale (il riferimento risale al 1996), le censure devono comunque ritenersi infondate in quanto non sono emersi elementi tali da far ritenere l'illogicità o l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione.

Le ultime doglianze attinenti alle modalità dell'occupazione abusiva sono influenti (e comunque documentalmente smentite) ai fini della legittimità dei contestati provvedimenti. Resta assorbita l'istanza cautelare.



P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento dell'istanza di sospensione.

L'ESTENSORE
Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Licia Grassucci





Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal Sig. Carlo Olivari per l'annullamento della nota del dirigente Ufficio Licenze demaniali riparazioni navali relativa al pagamento dovuto a titolo di "conguaglio canone relativo al mancato rinnovo della licenza di Impresa per ramo industriale per il settore riparazioni navali del porto di Genova per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008";
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n 928/2011 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 6 aprile 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì - 6 SET. 2011

Mod. UTLD15-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2762/m

Roma, addì 12 LUG. 2011

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **5157/2009** emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Barbarossa Srl
AVV ORDINE DI INTROITO

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 2762/14 e data 12/LUG. 2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2011

NUMERO AFFARE 05157/2009

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Barbarossa Srl, contro Comune di Pisa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio, avverso ordine di introito;

LA SEZIONE

Vista la relazione 15691 del 10/12/2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Presidente Filippo Patroni Griffi;

PREMESSO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società Barbarossa ha chiesto l'annullamento dell'ordine di introito del Comune di Pisa del 21 maggio 2009.

Il Ministero referente, nel trasmettere il ricorso per il parere di competenza, ne ha dedotto l'improcedibilità, in quanto il Comune di Pisa, con atto di opposizione ritualmente notificato, ha chiesto che il gravame sia deciso in sede giurisdizionale.

CONSIDERATO :

Il ricorso straordinario in oggetto è improcedibile.

Infatti, in relazione ad esso, è stato proposto, atto di opposizione (notificato il 18 settembre 2009), con il quale è stata chiesta la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale.

Tale opposizione, ritualmente presentata, preclude, dunque, allo stato, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, la decisione del ricorso straordinario.

P.Q.M.


Esprime il parere che il ricorso straordinario sia improcedibile.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Francesca Albanesi



MODULARIO
F. PROM. 76



324

Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Società Barbarossa srl per l'annullamento dell'ordine di introito del Comune di Pisa del 21 maggio 2009;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 05157/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 22 giugno 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è improcedibile.

ROMA, 17 GIU. 2011

Mod. UTL015-CON



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0029550-26/07/2011-INGRESSO
27.518/876

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2763/2011

Roma, addì 12 LUG. 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Proposto da Bagno Tirrenia Snc
RIC STR PER ANNULLAMENTO
ORDINE INTROITO A RETTIFICA
DEL COMUNE DI PISA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
numero **5203/2009** emesso dalla SEZIONE PRIMA
di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N. _____

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

Il Segretario Generale

ROMA

Numero 2763/11 e data 1/2 LUG. 2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 giugno 2011

NUMERO AFFARE 05203/2009

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Bagno Tirrenia Snc contro il Comune di Pisa per l'annullamento dell'ordine di introito a rettifica emesso dallo stesso Comune il 19 giugno 2009 (n. 1081/2009)

LA SEZIONE

Vista la relazione 15689 del 10/12/2009 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per i porti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Presidente Filippo Patroni Griffi;

PREMESSO:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società Bagno Tirrenia ha impugnato il provvedimento del Comune di Pisa indicato in epigrafe.

Il Ministero referente, nel trasmettere il ricorso per il parere di competenza, ne ha dedotto l'improcedibilità, in quanto il Comune di Pisa, con atto di opposizione ritualmente notificato, ha chiesto che il gravame sia deciso in sede giurisdizionale.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Filippo Patroni Griffi'.

A stylized handwritten signature in dark ink.

CONSIDERATO :

Il ricorso straordinario è improcedibile.

Infatti, in relazione ad esso, è stato proposto, atto di opposizione (notificato il 24 settembre 2009), con il quale è stata chiesta la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale.

Tale opposizione, ritualmente presentata, preclude, dunque, allo stato, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, la decisione del ricorso straordinario.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario sia improcedibile.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Francesca Albanesi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Patroni Griffi', is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely an official seal or stamp of the office.

MODULARIO
F. PROM. 76



3280

Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Soc. Bagno Tirrenia Snc per l'annullamento dell'ordine di introito a rettifica del Comune di Pisa n. T081/2009 del 19 giugno 2009;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 05203/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 22 giugno 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è improcedibile.

ROMA, 22 GIUGNO 2011



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2816/4

Roma, addì 14 LUG. 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **5228/2009** emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Marina Di Sant' Elmo Srl
AVV DETERMINAZIONE MISURA CANONI DEMANIALI MARITTIMI APPLICATI DALL' AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N. _____

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
(.....)

Il Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Premesso e considerato:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato la Marina di Sant'Elmo srl ha chiesto l'annullamento delle note di trasmissione delle fatture per pagamento del canone di concessione demaniale ricevute per l'anno 2009 dall'Autorità Portuale di Cagliari (nota prot. n. 858/09; prot. n.1425/09 ; prot. n. 98/043 e di altri atti connessi aventi lo stesso oggetto).

La società ricorrente ha svolto le attività connesse alla nautica da diporto mediante la conduzione di un piccolo porticciolo turistico che si trova all'interno della circoscrizione territoriale del Porto di Cagliari. L'azienda che esercita tale attività si trova su aree demaniali date in concessione dall'Autorità portuale di Cagliari che, per l'anno 2009, chiedeva la corresponsione di un canone demaniale in aumento in base al sistema della legge n. 296 del 2006.

Il ricorso è inammissibile.

Le cause aventi ad oggetto canoni concessori hanno ad oggetto diritti devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario (sia in base all'art. 5 della legge sui Tar n. 1034/1971 sia in base al nuovo codice del processo amministrativo art. 133 comma 1 lett. b)).

Il principio per cui il ricorso straordinario è estensibile alla materia dei diritti trova applicazione nei casi in cui vi sia un obiettivo intreccio fra diritti e vicende di esercizio del potere amministrativo, non per controversie meramente patrimoniali come quelle inerenti ai canoni concessori, tradizionalmente devolute esclusivamente al giudice ordinario.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI" around the perimeter. To the right of the signature, the text "AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI" is printed in a smaller font.

P.Q.M.

Esprime parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE
Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi

A faint circular stamp is visible, partially overlapping a handwritten signature in cursive. The signature appears to be 'Gino'. To the right of the signature, the words 'per copia conforme' are faintly visible.



3297

Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Società Marina di Sant'Elmo srl per l'annullamento della nota prot. n. 858/09 in data 5 settembre 2009 dell'Autorità Portuale di Cagliari;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 05228/2009 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima - nell'Adunanza del 22 giugno 2011, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è inammissibile.

ROMA, Add. 17.06.2011

(MOD-BP-12-141-091) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

